

**“Navigare” informati**

**ANNO SCOLASTICO 2010/2011**

## **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche sono fissati dall'art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, artt. 23/26 del D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 5 del regolamento sul Primo Ciclo.

### **Costituzione classi**

Il Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica, prevede che le classi prime siano costituite di norma con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti.

Si procede alla formazione di un'unica classe prima quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità.

Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità.

Nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitati da minoranze linguistiche possono essere costituite classi non al di sotto di 10 alunni.

### **Orario di funzionamento**

Il Regolamento sul primo ciclo dispone all'articolo 5 che l'orario annuale delle lezioni sia di 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali destinate ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie.

Nel tempo prolungato il monte ore viene determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente a 40, comprensive delle ore dedicate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa.

Gli orari così definiti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica.

### **Le ore di approfondimento**

La costituzione delle cattedre di italiano, storia e geografia, potrebbe risultare in qualche modo semplificata, non esistendo più l'articolazione a suo tempo prevista dal D.M. 22 luglio 1983, ma sorgono difficoltà nella gestione del monte annuo di 33 ore di approfondimento.

Non potendo costituire cattedra autonomamente, non si può neppure prevedere una sua attribuzione (in ipotesi) ad un solo docente che svolga la sua attività su 18 classi (a prescindere dalla difficoltà di trovare un'istituzione scolastica nella quale siano presenti 18 classi di scuola secondaria di primo grado!).

Dal momento che il Regolamento stabilisce che le 33 ore costituiscono un monte annuale, si può anche ipotizzare di incardinarle in uno o più specifici periodi nel corso dell'anno scolastico, durante i quali la scuola – analogamente a quanto avviene per i corsi di recupero – esaurisce, sospendendo totalmente o parzialmente gli altri insegnamenti curricolari.

### **Tempo prolungato**

Le classi a *“tempo prolungato”* sono autorizzate, come prevede l'articolo 5, comma 3, del Regolamento, nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base di economie realizzate.

Si rammenta che le disposizioni sulla formazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010-2011 prevedono che l'organico delle classi a tempo prolungato venga definito sulla base di una media di 36 ore settimanali.

### **Lingue comunitarie**

Per l'anno scolastico 2010/2011, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria è introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dall'articolo 5 del regolamento. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.

### **Indicazioni per il curriculum**

L'articolo 1, comma 3, del Regolamento, prevede che in sede di prima attuazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curriculum approvate con il decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato il 31 luglio 2007.

L'atto di indirizzo emanato l'8 settembre 2009 ha definito i criteri generali necessari per l'armonizzazione degli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione con gli obiettivi previsti dal regolamento emanato con il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009.

La conclusione del primo ciclo di istruzione deve segnare il raggiungimento di traguardi di apprendimento nelle diverse discipline.

Questo significa che:

- a) occorre costruire un curriculum di scuola definito e puntuale sui reali bisogni formativi degli adolescenti di oggi;
- b) nell'ambito del sistema di istruzione la scuola secondaria di primo grado deve mirare a garantire a tutti le competenze attese e deve essere vista da tutti, genitori e allievi, come momento fondamentale per trasformare gli adolescenti che la frequentano in studenti consapevoli del valore della conoscenza e dell'impegno nello studio;
- c) particolari interventi, dalle nuove tecnologie alla musica anche strumentale, dalla promozione della pratica sportiva all'approccio sperimentale e laboratoriale nell'insegnamento delle scienze e della scrittura creativa, possono contribuire a far emergere potenzialità, talenti e creatività;
- d) la valutazione periodica e annuale, di cui è responsabile il Consiglio di classe, deve seguire il percorso del singolo studente, anche con la possibilità di attivare iniziative di recupero e di sostegno, di consolidamento e di potenziamento, sulla base di un esplicito contratto formativo, condiviso dall'allievo e dai suoi genitori.
- e) l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze essenziali deve trovare puntuale riscontro negli esiti al termine del ciclo, anche attraverso le prove in sede di Esame di Stato;
- f) il tempo scuola deve essere per ciascun studente un "contenitore" di esperienze significative di apprendimento nella prospettiva di favorire l'acquisizione di metodi di studio con il contributo di tutti gli insegnanti;
- g) l'attività orientativa andrà indirizzata sullo sviluppo delle conoscenze e competenze che possono garantire buone probabilità di successo nei percorsi scelti dallo studente tra quelli che la scuola secondaria di secondo grado offrirà con i nuovi ordinamenti.

### **Valutazione ed esame di stato conclusivo del primo ciclo**

Le nuove norme in materia di valutazione degli alunni, introdotte dall'articolo 3 del decreto-legge 137/2008, convertito in Legge 169/08, e sancite ora dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, entrato in vigore il 20 agosto scorso hanno disposto che dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

L'ammissione alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, è prevista per gli studenti che ottengono, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline compreso il voto di comportamento (dPR. 122/2009).

L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.

I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche.

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva è comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

## **Valutazione del comportamento degli alunni**

La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado è espressa in decimi.

- La valutazione espressa dal consiglio di classe si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.
- L'attribuzione di un voto inferiore a sei decimi, in presenza di comportamenti di particolare e oggettiva gravità, comporta l'automatica non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi.
- Il consiglio di classe può attribuire una valutazione insufficiente in condotta soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni e per quegli alunni che a seguito di tali sanzioni non abbiano dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel loro percorso di crescita e di maturazione.
- Le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

## **Adempimenti Collegio dei docenti**

La disciplina delle ore di approfondimento deve essere contenuta nel POF pertanto il collegio deve definire i criteri per la loro effettuazione.

Il collegio dovrà poi definire i criteri generali per individuare le possibili deroghe al compimento delle ore annuali di lezione da parte degli alunni, che serviranno come "linee guida" ai consigli di classe all'atto della valutazione finale.

E' evidente che queste delibere vanno ad aggiungersi a tutte le altre previste in premessa per tutti gli ordini di Scuola.